



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 292/2005/2^ Area - Elettorale

Parma, 21 aprile 2005

N° 8 Pagine

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

e, per quanto di competenza

Al Signor Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di

PARMA

Ai Signori Dirigenti della Conferenza Permanente

LORO SEDI

e, per opportuna conoscenza

Al Signor Presidente del Tribunale di

PARMA

Al Signor Questore di

PARMA

Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri di

PARMA

Ai Partiti/Gruppi/Movimenti Politici

LORO SEDI

Oggetto: Referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, indetti per il giorno 12 giugno 2005. Adempimenti in materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori dei referendum.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive, di seguito, la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 82/2005 in data 19 aprile 2005:

“”””” In vista dello svolgimento delle quattro consultazioni referendarie di cui all'oggetto, si ritiene utile richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, con l'indicazione altresì, anche ai fini degli adempimenti medesimi, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché dei promotori di ciascuno dei quattro quesiti referendari.

1) Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, dei promotori dei referendum o di altri soggetti

Entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e dell'art. 4, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, e quindi **entro lunedì 9 maggio 2005**, scade il termine di presentazione alle Giunte comunali delle domande di assegnazione degli appositi spazi per l'affissione, sia da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei comitati promotori - considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico - che da parte di altri soggetti (c.d. fiancheggiatori), di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti alla campagna elettorale o comunque volti a determinare le scelte referendarie.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale.

Le domande provenienti dai comitati promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate, purché accompagnate dal relativo atto di delega e purché, ovviamente, il delegante sia uno degli anzidetti soggetti abilitati.

Nessuna autenticazione è richiesta per le sottoscrizioni delle domande o delle deleghe.

Tutte le domande di assegnazione degli spazi si intenderanno presentate nei termini anche se solo preannunciate per via telegrafica, sempre che, prima che la Giunta comunale si pronunci al riguardo, venga altresì prodotto al Comune, sia pure a mezzo fax, l'originale della domanda stessa con sottoscrizione autografa.

2) Ripartizione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 352/1970 e degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, e quindi **a partire da martedì 10 ed entro giovedì 12 maggio 2005**, la Giunta comunale deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire appositi spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali sia fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i comitati promotori dei referendum che ne abbiano fatto richiesta, ai quali tutti, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, della medesima legge 352/1970, devono intendersi attribuite le stesse facoltà dei partecipanti direttamente alla competizione elettorale (c.d. propaganda diretta), sia fra gli altri soggetti richiedenti (c.d. propaganda indiretta).

Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre a ciascun comitato promotore spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum di cui si è promotori.

3) Partiti e gruppi politici presenti nella Camera, nel Senato e nel Parlamento europeo e comitati promotori dei referendum

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono di seguito:

- a) i partiti e gruppi politici che hanno almeno un eletto nel Senato della Repubblica:
- Casa delle Libertà
 - Democrazia Europea
 - Lega per l'autonomia alleanza lombarda
 - Lista Di Pietro-Italia dei Valori
 - L'Ulivo per Rutelli
 - Partito della Rifondazione comunista
 - Südtiroler Volkspartei
 - Südtiroler Volkspartei – L'Ulivo
 - Vallée d'Aoste
- b) i gruppi parlamentari costituiti presso il Senato:
- Alleanza Nazionale
 - Democratici di Sinistra – L'Ulivo
 - Forza Italia
 - Lega Padana
 - Margherita – DL – L'Ulivo
 - Per le Autonomie
 - Unione Democristiana e di Centro
 - Verdi – L'Unione
 - Misto
- c) nell'ambito del Gruppo misto del Senato, le seguenti componenti:
- Comunisti italiani
 - Italia dei Valori
 - La Casa delle Libertà
 - Lega per l'Autonomia lombarda
 - Il Cantiere
 - MIS – Movimento Idea sociale
 - Nuovo PSI
 - Partito repubblicano italiano
 - Popolari – UDEUR
 - Rifondazione comunista
 - Socialisti democratici italiani – Unità socialista
- d) le liste che, per la quota maggioritaria o quella proporzionale, hanno ottenuto almeno un seggio nella Camera dei deputati:
- Alleanza Nazionale
 - Democratici di Sinistra
 - Forza Italia
 - Il Girasole
 - La Margherita – Democrazia è Libertà con Rutelli
 - Lega Nord
 - Paese Nuovo
 - Partito dei Comunisti Italiani
 - Partito Socialista Nuovo PSI

- Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni
- Südtiroler Volkspartei
- Vallée d'Aoste – Autonomie – Progrès – Fédéralisme
- Partito della Rifondazione comunista
- e) i gruppi parlamentari costituiti presso la Camera:
 - Alleanza Nazionale
 - Democratici di Sinistra – L'Ulivo
 - Forza Italia
 - Lega Nord Federazione Padana
 - Margherita – DL – L'Ulivo
 - Rifondazione comunista
 - UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)
 - Misto
- f) nell'ambito del Gruppo misto della Camera, le seguenti componenti:
 - Comunisti italiani
 - Ecologisti Democratici
 - Liberal-Democratici, Repubblicani, Nuovo PSI
 - Minoranze linguistiche
 - Socialisti democratici italiani
 - Popolari – UDEUR
 - Verdi – L'Unione
- g) i partiti e gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:
 - Alleanza Popolare – UDEUR (Unione Democratici per l'Europa)
 - Alleanza Nazionale
 - Democratici di Sinistra
 - Federazione dei Verdi
 - Forza Italia
 - Italia dei Valori
 - Indipendente
 - Indipendente – Lista Di Pietro – Occhetto Società Civile
 - La Margherita
 - Lista Emma Bonino
 - Alternativa Sociale: Lista Mussolini
 - Lega Nord per l'Indipendenza della Padania
 - Movimento Repubblicani Europei
 - Movimento Sociale Fiamma Tricolore
 - Partito Socialista Nuovo Psi
 - Partito dei Comunisti Italiani
 - Partito Pensionati
 - Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
 - Socialisti democratici italiani
 - Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese)
 - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro.
- h) i promotori dei referendum che, secondo l'ordine di deposito presso la Corte di Cassazione delle relative richieste, saranno contrassegnati, nella parte esterna delle schede di votazione, dai numeri 1 ("Procreazione medicalmente assistita – Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni"), 2

- (“Procreazione medicalmente assistita – Norme sui limiti all’accesso”) e 4
 (“Procreazione medicalmente assistita – Divieto di fecondazione eterologa”):
- Antonio Adolfo Maria Del Pennino nato a Milano il 12 settembre 1939,
 - Rita Bernardini nata a Roma il 27 dicembre 1952,
 - Barbara Maria Simonetta Pollastrini nata a Darfo (BS) il 30 settembre 1947,
 - Chiara Moroni nata a Iseo (BS) il 23 ottobre 1974,
 - Cinzia Dato nata a Catania il 26 ottobre 1955,
 - Loredana De Petris nata a Roma il 24 gennaio 1957,
 - Antonio Polito nato a Castellammare di Stabia (NA) l’11 maggio 1956,
 - Cesare Salvi nato a Lecce il 9 giugno 1948,
 - Marco Cappato nato a Milano il 25 maggio 1971,
 - Arturo Diaconale nato a Montorio al Vomano (TE) l’8 settembre 1945,
 - Gerardo Tricarico nato a Potenza il 24 luglio 1954,
 - Daniele Capezzone nato a Roma l’8 settembre 1972,
 - Francesco Nucara nato a Reggio Calabria il 3 aprile 1940,
 - Antonino Enrico Morando nato a Arquata Scrivia (AL) il 30 settembre 1950,
 - Katia Zanotti nata a Bologna l’1 aprile 1952,
 - Lanfranco Turci nato a Campogalliano (MO) il 2 dicembre 1940,
 - Cinzia Caporale nata a Roma il 9 maggio 1959,
 - Monica Soldano nata a Roma il 6 ottobre 1967,
 - Rocco Berardo nato a Roma il 7 luglio 1975,
 - Natale Maria Alfonso D’Amico nato a Vibo Valentia l’1 novembre 1955,
 - Michele De Lucia nato a Roma il 16 ottobre 1972,
 - Stefano Alessandro Inglese nato a Milazzo (ME) il 18 aprile 1958,
 - Maria Paola Costantini nata a Roma il 23 ottobre 1962,
 - Laura Pisano nata a Lodi il 23 luglio 1963,
 - Claudia Livi nata a Poggibonsi (SI) l’11 aprile 1956,
 - Filomena Gallo nata a Basilea (Svizzera) il 15 maggio 1968,
 - Tommaso Edoardo Frosini nato a Catania il 3 aprile 1964,
 - Pierluigi Mantini nato a L’Aquila il 19 febbraio 1956,
 - Costanza Pera nata a Savona il 28 settembre 1953,
 - Gavino Angius nato a Sassari il 18 novembre 1946,
 - Osvalda Trupia nata a Vicenza il 31 maggio 1948,
 - Vittoria Franco nata a Roseto Capo Spulico (CS) il 20 luglio 1949,
 - Maria Teresa Amici nata a Sezze (LT) l’11 maggio 1959,
 - Beatrice Maria Magnolfi nata a Firenze il 14 agosto 1951,
 - Morena Piccinini nata a Nonantola (MO) il 21 maggio 1956,
 - Maria Gigliola Toniollo nata a Genova il 27 marzo 1948,
 - Paolina Agnello Modica nata a Buscemi (SR) l’1 aprile 1954,
 - Elisabetta Leone nata a L’Aquila il 19 marzo 1947,
 - Elisabetta Castellano Vita nata a Ginosa (TA) il 6 aprile 1956,
 - Giuseppe Consolo nato a Catania il 6 aprile 1954,
 - Antonino Guglielmino nato a Palermo il 20 novembre 1958,

tutti elettivamente domiciliati presso la sede degli uffici del Sen. Antonio Adolfo Maria Del Pennino, siti presso il Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 – 00186 Roma;

- i) i promotori del referendum che, secondo il medesimo ordine di deposito, sarà contrassegnato nella scheda di voto dal numero 3 ("Procreazione medicalmente assistita - Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso"):
- Katia Zanotti nata a Bologna l'1 aprile 1952,
 - Barbara Maria Simonetta Pollastrini nata a Darfo (BS) il 30 settembre 1947,
 - Maura Cossutta nata a Monza (MI) il 27 luglio 1951,
 - Vittoria Franco nata a Roseto Capo Spulico (CS) il 20 luglio 1949,
 - Osvalda Trupia nata a Vicenza il 31 maggio 1948,
 - Luana Zanella nata a Venezia il 4 ottobre 1950,
 - Beatrice Maria Magnolfi nata a Firenze il 14 agosto 1951,
 - Massimo Villone nato a Napoli il 21 marzo 1944,
 - Monica Soldano nata a Roma il 6 ottobre 1967,
 - Morena Piccinini nata a Nonantola (MO) il 21 maggio 1956,
 - Maria Gigliola Toniollo nata a Genova il 27 marzo 1948,
 - Elisabetta Leone nata a L'Aquila il 19 marzo 1947,
 - Elisabetta Castellano Vita nata a Ginosa (TA) il 6 aprile 1956,

tutti elettivamente domiciliati presso la sede degli uffici dell'On. Katia Zanotti, siti presso la Camera dei deputati in Piazza S.Silvestro, 29 - 00186 Roma;

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei componenti dei comitati promotori dei referendum sarà utile, ai sensi dell'art. 19 della legge 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

4) Inizio della propaganda e riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi venerdì 13 maggio 2005, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, nonché ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore nei termini e con le prescrizioni di cui all'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

5) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 13 maggio 2005, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

In forza del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione

del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di indizione dei referendum, per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva, quindi, di comunicare gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti che, per quanto di rispettiva competenza, saranno adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, opportunamente e tempestivamente informate da questa Direzione Centrale della indizione delle consultazioni referendarie in oggetto.

7) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

8) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione e propaganda

Per le iniziative di propaganda che saranno intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori, ecc., anche in occasione delle consultazioni referendarie di cui all'oggetto, si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente, del 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, e del 3 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo u.s., recanti "disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica".

In particolare, con il primo provvedimento, a carattere generale, l'anzidetta Autorità, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha indicato, tra l'altro, i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti e altri soggetti politici possono utilizzare lecitamente, ai fini di propaganda elettorale, dati personali estratti da elenchi o registri o altre fonti pubbliche; con il secondo provvedimento, ha esonerato in via temporanea dall'obbligo di informativa dei soggetti interessati al trattamento di dati personali i partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori, ecc. che trattano i predetti dati personali per esclusiva finalità di comunicazione politica o di propaganda.

